

ENERGIA e GAS | Aggiornamenti normativi in materia di gas release ed energy release

scritto da Marcella Villano | Agosto 4, 2023

Il Governo ha annunciato, attraverso il Ministro dell'Ambiente della Sicurezza Energetica l'imminente predisposizione di un provvedimento normativo in materia di energia volto a rivedere alcune misure introdotte lo scorso anno per fronteggiare il "caro energia" e trasformarle in provvedimenti strutturali.

Tra queste misure troviamo quanto era stato previsto dall'articolo 16 del DL n. 17/2022 così come convertito in legge 27 aprile 2022 n. 34, che interviene in materia di produzione nazionale di gas naturale, per contrastare l'aumento del prezzo internazionale del gas attraverso l'incentivazione della produzione nazionale di gas, cd Gas Release.

La misura, è stata modificata successivamente dalla Legge Aiuti quater (Legge 13 gennaio 2023, n. 6 "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 18 novembre 2022", n. 176), prevedendo all'art. 4 misure per l'incremento della produzione di gas naturale atte a contribuire al rafforzamento della sicurezza degli approvvigionamenti di gas naturale, attraverso l'incremento dell'offerta di gas di produzione nazionale destinabile ai clienti finali industriali a prezzo accessibile per un quantitativo che è stato stimato dal Governo in circa 2,2 miliardi di m³/anno (la produzione di gas incrementale viene destinata ai clienti industriali gasivori per 2/3 dei quantitativi e alle PMI per 1/3 dei quantitativi a prezzi calmierati per contrastare il caro energia).

La proposta normativa prevedeva, inoltre: A) l'applicazione anche alle concessioni di coltivazione di idrocarburi poste

nel tratto di mare compreso tra il 45° parallelo e il parallelo passante per la foce del ramo di Goro del fiume Po (44° 47' N), a una distanza dalle linee di costa superiore a 9 miglia (16,7 km) e aventi un potenziale minerario di gas per un quantitativo di riserva certa superiore a 500 milioni di m³; B) il rilascio di nuove concessioni di coltivazione di idrocarburi in zone di mare poste fra le 9 e le 12 miglia (22,2 km) dalle linee di costa e dal perimetro esterno delle aree marine e costiere protette, limitatamente ai siti aventi un potenziale minerario di gas per un quantitativo di riserva certa superiore a 500 milioni di m³.

Purtroppo, con la formulazione della misura, adottata con la Legge del 13 gennaio 2023 n. 6, veniva introdotto un cap (100 €/MWh) e un floor (50 €/MWh) al prezzo di cessione i quali, congiuntamente ad una sostanziale riduzione del prezzo di mercato del gas ha reso di fatto la misura inefficace.

Confindustria ha chiesto al Ministro Fratin di rimuovere il floor che allo stato attuale, e in prospettiva, rischierebbe di far pagare il gas più della sua quotazione sul mercato (sul PSV ad aprile era ad un prezzo ormai nell'intorno dei 40 cent€/mc). Infatti, 50 €/MWh sono un livello eccessivo, sia rispetto al prezzo di mercato attuale, sia rispetto ai costi di estrazione noti (circa 10 €/MWh). Un prezzo garantito così alto porterebbe a profitti molto elevati, e risulta inoltre non adeguato a un contratto pluriennale di un bene che ha mostrato una grande volatilità.

Ulteriore linea di intervento riguarda la misura c.d. "Energy (Electricity) Release" ex art. 16-bis del D.L. n. 4/2022 che prevede la cessione, a cura del GSE, di energia elettrica da fonti rinnovabili ai clienti finali a prezzi calmierati.

In particolare, il provvedimento per il 2023 mette a disposizione delle imprese considerate prioritarie – clienti industriali interrompibili, PMI e utenti delle isole – poco più di 16,2 TWh di energia elettrica, prodotta da fonti

rinnovabili e nella disponibilità del Gse, a un prezzo calmierato pari a 210 €/MWh. Gli assegnatari sigleranno con il GSE contratti triennali (fino a dicembre 2025) regolati da un sistema di cessione per differenza a due vie; verrà infatti calcolata, sul 70% dei volumi aggiudicati, la differenza tra il prezzo di allocazione e il prezzo medio mensile sul mercato elettrico.

Il 9 febbraio 2023, risultavano 559 contratti attivi o in fase di stipula, corrispondenti a circa 2,2 TWh. Tale risultato, non in linea con le aspettative, può essere spiegato con il fatto che il prezzo di riferimento pari 210 €/MWh è sensibilmente più elevato rispetto all'attuale prezzo del mercato all'ingrosso.

A seguito del radicale mutamento delle condizioni di mercato, che si è venuto a determinare successivamente all'adozione del Decreto, è stato modificato il Regolamento del Contratto di Assegnazione del GSE, per consentire ai soggetti firmatari di chiedere una riduzione fino ad azzerare le quantità assegnate, e l'accantonamento da parte del GSE degli oneri amministrativi versati dalle società partecipanti che non risultano aver sottoscritto il contratto entro il termine stabilito. In sostanza, le imprese hanno così potuto rinunciare de facto all'energia loro assegnata, senza dover pagare i corrispettivi al GSE.

Con il nuovo provvedimento il Ministero dovrà necessariamente valutare l'opportunità di intervenire in modifica del DM 341/2022 con la previsione di una riedizione della procedura di assegnazione, al fine di renderla maggiormente idonea a perseguire le finalità ispiratrici della norma primaria originaria.

Confindustria ritiene, inoltre, che la misura di "electricity release" possa rappresentare uno strumento utile a promuovere e accelerare gli investimenti in autoproduzione di energia rinnovabile nei settori energy intensive a rischio

delocalizzazione, in relazione agli obiettivi previsti dal Piano Nazionale Integrato Energia e Clima (PNIEC) al 2030 per accelerare lo sviluppo degli investimenti in produzione di energia rinnovabile e di decarbonizzazione dei settori. Per questa ragione Confindustria ha richiesto al MASE che la revisione della misura:

- 1) **preveda, al fine di garantire la disponibilità dei 16,2 TWh, uno switching automatico degli impegni di consumo utilizzati nella precedente assegnazione anche sui nuovi** (switching è riferito al rilascio automatico del vecchio impegno per chi sottoscrive il nuovo);
- 2) **preveda per i soggetti industriali aggiudicatari il riconoscimento della priorità di utilizzo delle superfici e delle aree idonee** (ex art. 20 del D.lgs n. 199/2021, cd FER 1) **all'installazione di impianti a fonti rinnovabili**, ad esempio, le superficie appartenenti alla PA in una logica di sviluppo industriale;
- 3) **garantisca che il prezzo di cessione** – considerato l'impegno "incrementale" dei soggetti aggiudicatari di investire in capacità produttiva rinnovabile – **sia determinato con riferimento ai principi di economicità** previsti dal co. 3 dell'art 16-bis del D.L. n. 4 del 2022 considerando il Levelized Cost of Energy – LCOE o il prezzo base d'asta del GSE per le diverse tecnologie;
- 4) **preveda un periodo di 4/5 anni per effettuare gli investimenti da parte dei soggetti assegnatari.**

Infine, appare importante che il Governo italiano lavori e includa nel provvedimento legislativo anche le norme di recepimento delle disposizioni della Comunicazione della Commissione UE "Disciplina in materia di aiuti di Stato a favore del clima, dell'ambiente e dell'energia 2022". Ai sensi delle nuove Linee Guida **gli Stati membri, infatti, dovranno**

adeguare entro il 31 dicembre 2023, tutte le misure di agevolazione per le imprese energivore elettriche ai sensi del paragrafo 4.11 “Aiuti sotto forma di sgravi da prelievi sull’energia elettrica per gli utenti ad alta intensità energetica” previsti dalla Comunicazione della Commissione UE (2022/C 80/01) “Disciplina in materia di Aiuti di Stato a favore del Clima dell’ambiente e dell’energia 2022”.

COMUNICAZIONI | Comune di Salerno: asta pubblica per alienazione immobiliare aree prog 3, 4 e 6

scritto da Maria Rosaria Zappile | Agosto 4, 2023

Con determinazione dirigenziale n. 3976 del 2/08/2023, il Comune di Salerno rende noto che sono posti in vendita mediante asta pubblica ad offerte segrete pari o in aumento sui prezzi a base d’asta, gli immobili di patrimonio comunale di seguito indicati, compresi tra quelli individuati con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 23 del 30/05/2023.

- Area prog 3 – Via Vinciprova
- Area prog 4 – Via E. De Filippo
- Area prog 6 – Litoranea orientale.

Le offerte dovranno pervenire entro il prossimo 15 settembre.

Per tutte le informazioni:

<https://www.comune.salerno.it/novita/asta-pubblica-alienazione>

Area Servizi alle Imprese (Mariarosaria Zappile,
089.200842(m.zappile@confindustria.sa.it))

ENERGIA | Crediti di imposta energia e gas: aggiornamenti

scritto da Marcella Villano | Agosto 4, 2023

In riferimento ai precedenti aggiornamenti in materia di crediti d'imposta energia e gas, informiamo che Confindustria ha presentato al Governo, con analisi numerica che dimostra la presenza di fondi residui per il finanziamento, la richiesta di estendere l'agevolazione anche per la seconda metà del 2023.

Considerando anche che il Governo francese ha predisposto misure di rilascio dell'energia elettrica a prezzi calmierati (42,6 €/MWh) per i consumatori industriali fino al 2025, mentre il Governo tedesco ha introdotto un cap al prezzo dell'energia elettrica di 60 €/MWh, Confindustria ha sottolineato ai rappresentanti dell'Esecutivo come fosse ragionevole prevedere l'operatività del credito d'imposta, anche al fine di tutelare la competitività del Sistema industriale italiano.

Nella tabella disponibile nel Focus Energia luglio – agosto 2023, allegato alla news collection di oggi 4 agosto, di cui si consiglia la consultazione, è evidente la disponibilità di fondi che consentirebbero la copertura delle misure di rinnovo del credito di imposta per il terzo trimestre per gas ed elettricità pari a 1.240 Mln/€ (nel caso di credito di imposta al 20% ultima riga tabella) e a 620 Mln/€ (nel caso di credito

di imposta al 10% penultima riga tabella).

Ad oggi, purtroppo, la richiesta emendativa di Confindustria non è stata ripresa in nessuno dei provvedimenti varati in questo ultimo mese, ed è dunque assente la previsione di nuovi crediti di imposta energia e gas. Vi terremo aggiornati su eventuali sviluppi.

Sempre in materia di crediti di imposta segnaliamo la risposta 375/2023 dell'Agenzia delle Entrate ad un interpello sugli effetti dei contratti derivati di copertura nel calcolo dei crediti di imposta gas ed energia elettrica. Risposta AE 375/2023.

L'istante ritiene che gli eventuali differenziali positivi derivanti dai suddetti contratti di copertura, che potrebbero in parte compensare gli aumenti del costo dell'energia, non dovrebbero avere rilevanza ai fini della determinazione dei crediti di imposta.

L'Agenzia osserva che la contabilizzazione di ricavi afferenti ai derivati di copertura non rilevano ai fini della determinazione della spesa agevolabile, mentre, viceversa, occorre tenere conto dell'impatto dei suddetti strumenti finanziari derivati ai fini del requisito di accesso al beneficio, consistente nell'incremento del costo per kWh di energia elettrica prodotta e auto consumata, da calcolare con riferimento alla variazione del prezzo unitario dei combustibili acquistati e utilizzati dall'impresa per la produzione della medesima energia elettrica. Nel caso di specie, quindi, occorrerà tenere conto dei flussi generati dagli strumenti derivati di copertura di tipo "swap", sulla base della relativa imputazione temporale, rispetto alla variazione del prezzo unitario del gas naturale acquistato dalla società e destinato all'uso termoelettrico.

Quanto riportato dalla risposta dell'AE, sembra andare nel senso opposto a quanto riportato nella Circolare AE 20/2022 in

cui si sottolineava come per la spesa per l'acquisto del gas naturale andavano considerati i costi della "componente gas" (costo della commodity), ad esclusione di ogni altro onere accessorio, diretto e/o indiretto" Non vi è alcun riferimento al fatto di dover tenere conto di proventi e/o oneri diversi da quelli indicati in fattura.

Inoltre, la stessa circolare specifica che il credito d'imposta in questione è cumulabile con altre agevolazioni e misure di favore solo fino a concorrenza del 100% del costo sostenuto per l'acquisto del gas.

Analogamente, nella circolare n. 13/E l'Agenzia indica esplicitamente che *"non concorrono al calcolo del costo medio sopra indicato, a titolo esemplificativo,...le coperture finanziarie sugli acquisti di energia elettrica"*.

Sulla base del non chiaro tenore normativo e delle indicazioni rese nelle precedenti circolare e alla luce del tenore della suddetta risposta **Confindustria sta procedendo a tutti gli opportuni approfondimenti al fine di valutare la portata della stessa e le eventuali azioni e interlocuzioni da porre in essere.**

COMUNICAZIONI | Edizione 2023
"BAQ – Bollino per
l'Alternanza di Qualità" e
"BITS – Bollino per le

imprese in ITS".

scritto da Massimiliano Pallotta | Agosto 4, 2023

Confindustria valorizza l'impegno delle imprese nella formazione delle nuove generazioni attraverso il conferimento dei bollini **"BAQ – Bollino per l'Alternanza di Qualità"** e **"BITS – Bollino per le imprese in ITS"**.

Il BAQ premia le imprese che si distinguono per la qualità dei percorsi di **Alternanza scuola-lavoro** attivati promuovendo collaborazioni virtuose con scuole secondarie di secondo grado (licei ed istituti) e con i centri di formazione professionale.

Il BITS premia le imprese impegnate nella diffusione della cultura tecnica e delle discipline STEM grazie all'attività di sostegno e promozione delle **Fondazioni ITS** presenti sul territorio nazionale.

L'obiettivo dell'iniziativa è valorizzare l'impegno delle imprese nelle attività formative e di contrasto al fenomeno del mismatching delle competenze, causa del disallineamento tra domanda e offerta di lavoro che rallenta lo sviluppo economico e sociale del Paese.

Confindustria conferisce e rinnova i bollini sulla base delle attività svolte e documentate dall'impresa **da gennaio a dicembre 2023** (all.ti. Regolamento BAQ 2023 e Regolamento BITS 2023)

Per inoltrare la candidatura, occorre compilare il questionario in piattaforma al seguente link:

- [BAQ – Bollino per l'alternanza di Qualità](#)
- [BITS – Bollino ITS Academy](#)

[Regolamento+BAQ+2023](#) [Regolamento+BITS+2023](#)

SCARICA LA SELEZIONE DEGLI ARTICOLI

scritto da datiweb | Agosto 4, 2023



<https://www.confindustria.sa.it/selezione-articoli-4-ago-2023/>

COMUNICAZIONI | Comune di Salerno: avviso pubblico per affidamento in locazione di immobili di proprietà

scritto da Maria Rosaria Zappile | Agosto 4, 2023

Il Comune di Salerno ha pubblicato il seguente avviso per l'affidamento in locazione, con rispettivo canone annuale posto a base d'asta, dei seguenti immobili di proprietà (v. allegato):

- Appartamento in Largo Conservatorio Vecchio
- Locale commerciale in viale Salvo D'Acquisto
- Locale ex Museo del Falso in via Porta Elina
- Ufficio ex Info Point Galleria Capitol in Corso Vittorio Emanuele

– Locale commerciale in viale Ciro Menotti

Termine per la presentazione delle domande al 15 settembre p.v..

Tutte le informazioni relativo all'avviso, alla modulistica e alle schede dei singoli immobili sono reperibili al seguente link:

https://www.comune.salerno.it/novita/avviso-pubblico-affidamento-locazione-di-immobili-di-proprietà-comunale-0#anchor_articolo

[Avviso asta locazione immobili 2023 \(1\)](#)

**AGEVOLAZIONI | Riserva di
adeguamento Brexit (BAR)
Seconda finestra bando
destinato alle PMI:
presentazione domande
richieste contributi a fondo
perduto entro l'8 settembre
pv**

scritto da Marcella Villano | Agosto 4, 2023

Sul sito dell'Agenzia per la Coesione Territoriale è stato pubblicato

il [bando](#) relativo all'apertura della seconda finestra del fondo varato dalla UE – il c.d. Brexit Adjustment Reserve-BAR – destinato alle **imprese** e PA che **hanno subito un incremento di costi derivanti dall'uscita del Regno Unito dall'Unione Europea** (alcuni esempi: spese relative al reinserimento di lavoratori espulsi da UK; spese determinate da controlli frontaliere e controlli sanitari e fitosanitari; implementazione di nuovi software gestionali; consulenze in campo doganale etc.).

Tra i destinatari di tali fondi (112 M€) – **che verranno erogati con un rimborso a fondo perduto a titolo di de minimis** – rientrano le spese:

- **effettivamente sostenute nel periodo compreso tra 1° gennaio 2020 e la data di presentazione della proposta di finanziamento;**
- **e di importo complessivo non inferiore a 10.000 euro, al netto dell'IVA.**

Sono esclusi dalle spese ammissibili

- i costi relativi all'IVA
- le spese a sostegno della delocalizzazione, come definita dall'art. 2, punto 61-bis), del Regolamento (UE) n. 2014/651.

Le imprese, pena l'inammissibilità, potranno presentare le proposte di finanziamento utilizzando la Piattaforma <https://bandi.agenziacoesione.gov.it/> fino alle ore 12:00 del **giorno 8 settembre 2023**.

Per ulteriori informazioni, consultare il sito <https://www.agenziacoesione.gov.it/avviso-pubblico-per-la-selezione-e-il-sostegno-di-iniziative-delle-imprese-finalizzate-a-contrastare-gli-impatti-negativi-generati-dalla-brexit/>

[alct.ALCT_.REGISTRO-UFFICIALEI.0022142.17-07-2023-1](#)

Area Servizi alle Imprese (Marcella Villano 089.200841
m.villano@confindustria.sa.it)

Monica De Carluccio 089.200810
m.decarluccio@confindustria.sa.it

RICERCA – AGEVOLAZIONI | Bandi a cascata Ecosistema NODES per le imprese del Mezzogiorno: contributi a fondo perduto per progetti ricerca e innovazione su mobilità e aerospazio. Domande entro il 30 settembre pv

scritto da Marcella Villano | Agosto 4, 2023

Informiamo che l'ecosistema NODES, costituito nell'ambito della Missione 4 "Ricerca" del PNRR, ha pubblicato il **bando a cascata per le imprese con sede nelle regioni del Mezzogiorno**, ovvero Abruzzo, Molise, **Campania**, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia e Sardegna (Linea A Spoke 1),

per il finanziamento di progetti di ricerca industriale e sviluppo sperimentale riguardanti i **temi di ricerca e innovazione proposti dallo Spoke 1 su Mobilità**

sostenibile, sistemi di ricarica e gestione veicoli elettrici, e green hydrogen e su **Aerospazio** con tecnologie e strumenti per lo sviluppo di prodotti, applicazioni e servizi connessi a nano e micro satelliti ed all'impiego di dati satellitari.

La dotazione finanziaria complessiva è di 1.460.000 €, a valere sui fondi PNRR di NODES.

Possono **presentare i progetti micro, piccole e medie imprese (MPMI) in modalità singola o collaborativa** con altre imprese, e **le grandi imprese (GI)** solo in modalità collaborativa con altre imprese.

I progetti dovranno avere un importo tra 150.000 euro (300.000 se presente una grande impresa) e 900.000 euro, una durata massima di 15 mesi ed essere realizzati nel territorio del Mezzogiorno

L'agevolazione **consiste in contributo a fondo perduto, di cui l'intensità massima sulle spese del progetto è calcolata sulla base** della dimensione di imprese, l'ambito di attività e se il progetto è presentato in collaborazione.

Le **domande di finanziamento** possono essere presentate sulla piattaforma webtelemaco.infocamere.it entro il **prossimo 30 Settembre**. Seguirà l'istruttoria, la valutazione e la pubblicazione della graduatoria.

Per ulteriori informazioni, nonché scaricare la documentazione di riferimento, consultare il sito

<https://www.ecs-nodes.eu/1-aerospazio-e-mobilita-sostenibile/bandi/bando-a-cascata-per-le-imprese-linea-a-mezzogiorno-spoke>

[NODES-BANDO_CASCATA_LINEA_Mezzogiorno_SPOKE1 SLIDE NODES Guida alla Compilazione 07.07_0](#)

DL LAVORO | welfare aziendale – circolare Agenzia delle Entrate n.23/E

scritto da Francesco Cotini | Agosto 4, 2023

Come noto, il DL 4 maggio 2023, n. 48 (cd. Decreto Lavoro),

convertito, con modificazioni, dalla L. 3 luglio 2023, n. 85, ha introdotto tra l'altro novità in materia di agevolazioni per i lavoratori dipendenti con figli a carico.

In particolare, viene previsto (art. 40 DL Lavoro) per il solo periodo d'imposta 2023 ed esclusivamente a favore dei lavoratori dipendenti con figli fiscalmente a carico, un innalzamento a euro 3.000 del limite di esenzione dei fringe benefit previsti dall'articolo 51, comma 3, terzo periodo, del TUIR. Tra i benefit da includere nella soglia di esenzione rientrano anche le somme erogate o rimborsate ai medesimi lavoratori per il pagamento delle utenze domestiche del servizio idrico integrato, dell'energia elettrica e del gas naturale.

Con la circolare n.23/E dello scorso 1° agosto, in allegato, l'Agenzia delle Entrate fornisce chiarimenti interpretativi in merito alla corretta applicazione della misura.

In particolare la circolare chiarisce che al ricorrere dei requisiti previsti dall'art. 40 del DL Lavoro, il valore dei beni ceduti e dei servizi prestati al lavoratore, nonché le somme erogate o rimborsate per il pagamento delle utenze domestiche, non concorrono, nel rispetto del limite di euro 3.000, a formare il reddito di lavoro dipendente, né sono soggetti all'imposta sostitutiva di cui ai citati commi da 182 a 189, della L. n.208/2015, anche nell'eventualità in cui gli stessi siano fruiti, per scelta del lavoratore, in sostituzione, in tutto o in parte, dei premi di risultato e delle somme erogate sotto forma di partecipazione agli utili dell'impresa.

Dal punto di vista oggettivo invece l'Agenzia delle Entrate chiarisce che l'innalzamento della soglia ad euro 3.000 è consentito dalla norma esclusivamente ai lavoratori con figli fiscalmente a carico ai sensi dell'art. 12, comma 2, del TUIR, cioè figli di che abbiano un reddito non superiore a euro 2.840,51. Per i figli di età non superiore a 24 anni, tale limite di reddito è elevato a 4.000 euro.

L'agevolazione è riconosciuta in misura intera a ogni genitore, anche in presenza di un unico figlio, purché lo stesso sia fiscalmente a carico di entrambi. Spetta altresì, nel caso in cui il contribuente non possa beneficiare della detrazione per figli fiscalmente a carico di cui all'articolo 12 del TUIR poiché per gli stessi percepisce l'assegno unico e universale (AUU).

Qualora i genitori si accordino per attribuire l'intera detrazione per figli fiscalmente a carico a quello dei due che possiede il reddito complessivo di ammontare più elevato, ai sensi dell'articolo 12, comma 1, lettera c), del TUIR, la nuova agevolazione spetta a entrambi, in quanto il figlio è considerato fiscalmente a carico sia dell'uno sia dell'altro genitore.

Con riguardo invece ai lavoratori che non hanno figli a carico continuerà ad applicarsi la soglia di esenzione ordinaria di euro 258,23.

Resta poi fermo il principio secondo cui, qualora il valore dei beni o dei servizi forniti, nonché delle somme erogate o rimborsate per il pagamento delle bollette, risulti

complessivamente superiore al limite previsto dalla norma, l'intero valore rientra nell'imponibile fiscale e contributivo.

Per quanto concerne le modalità di applicazione, la circolare in oggetto ricorda che l'ammontare complessivo dei fringe benefit in esame deve tener conto anche di quelli già erogati dal datore di lavoro dall'inizio del periodo d'imposta 2023.

Il comma 3 del medesimo articolo 40 subordina, inoltre, l'applicazione della misura agevolativa alla previa dichiarazione da parte del lavoratore dipendente al datore di lavoro di avervi diritto, indicando il codice fiscale dell'unico figlio o dei figli fiscalmente a carico. Nel caso in cui manchi la dichiarazione del lavoratore dipendente, pertanto, l'agevolazione non è applicabile.

Al riguardo, non essendo prevista per norma una forma specifica, l'Agenzia delle Entrate ritiene che la mera dichiarazione, con indicazione dei figli fiscalmente a carico, possa essere effettuata secondo modalità concordate fra datore di lavoro e lavoratore. In ogni caso è necessario conservare la documentazione (anche firmata digitalmente) comprovante l'avvenuta dichiarazione, ai fini di un eventuale controllo da parte degli organi competenti.

La condizione di figlio fiscalmente a carico deve essere verificata con riferimento al periodo d'imposta 2023, appurando, in particolare, il superamento o meno del limite reddituale alla data del 31 dicembre 2023.

I lavoratori per i quali sono venuti meno i presupposti per il riconoscimento del beneficio (ad esempio perché i figli hanno, successivamente alla predetta dichiarazione, conseguito redditi di ammontare superiore ai limiti normativamente previsti per essere considerati fiscalmente a carico nell'anno 2023) sono tenuti a darne prontamente comunicazione al sostituto d'imposta. Quest'ultimo recupererà il beneficio non spettante dagli emolumenti corrisposti nei periodi di paga successivi a quello nel quale è resa la comunicazione e, comunque, entro i termini di effettuazione delle operazioni di conguaglio di fine anno o di fine rapporto, nel caso di cessazione dello stesso nel corso del 2023.

L'articolo 40 del DL 48/2023 stabilisce inoltre che i datori di lavoro provvedono all'attuazione dell'agevolazione in commento previa informativa alle rappresentanze sindacali unitarie, laddove presenti.

In presenza delle rappresentanze sindacali unitarie, il beneficio può quindi essere riconosciuto dal sostituto d'imposta dopo l'effettuazione di tale informativa. L'Agenzia delle Entrate ritiene che il beneficio, poiché riguarda l'intero periodo d'imposta 2023, possa essere riconosciuto anche prima che si provveda alla suddetta informativa, a condizione che la stessa avvenga entro la chiusura del medesimo periodo d'imposta.

Infine, la circolare in oggetto chiarisce che l'agevolazione in commento è cumulabile con il cd bonus carburante ex art. articolo 1, comma 1, DL 14 gennaio 2023, n. 5. Ne consegue quindi che, al fine di fruire dell'esenzione da imposizione, i beni e i servizi erogati nel periodo d'imposta 2023 dal datore di lavoro a favore di ciascun lavoratore dipendente possono

raggiungere un valore di euro 200 per uno o più buoni benzina e un valore di euro 3.000 per l'insieme degli altri beni e servizi (compresi eventuali ulteriori buoni benzina), nonché per le somme erogate o rimborsate per il pagamento delle utenze domestiche del servizio idrico integrato, dell'energia elettrica e del gas naturale.

All.to [AdE_circolare n.23](#)

RELAZIONI INDUSTRIALI:

Giuseppe Baselice 089200829 g.baselice@confindustria.sa.it

Francesco Cotini 089200829 f.cotini@confindustria.sa.it

SCARICA LA SELEZIONE ARTICOLI COMPLETA

scritto da Annamaria Laurenzano | Agosto 4, 2023

